

## ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA' - COSA POSSO FARE CON LA MIA POSIZIONE NEL FONDO PENSIONE?

La cessazione del rapporto di lavoro per ingresso nel Fondo di solidarietà non implica necessariamente l'immediata liquidazione della posizione di previdenza complementare, che potrà essere valutata nel tempo a seconda delle esigenze personali, avendo cura, comunque, di effettuare tale valutazione almeno 6 mesi prima del compimento del 67-esimo anno di età.

Fermo quanto sopra, gli Iscritti che intendano liquidare la posizione maturata presso il Fondo Pensione, potranno optare per le seguenti ipotesi (la descrizione delle caratteristiche delle diverse ipotesi è esposta sulla base della normativa vigente a novembre 2025):

### ■ **Mantenimento**

La posizione individuale può essere mantenuta presso il Fondo, con o senza contribuzione volontaria, e fino a diversa disposizione dell'Iscritto.

### ■ **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)**

Liquidazione della posizione del Fondo Pensione in rate trimestrali posticipate, se in possesso di tutti i requisiti previsti da almeno una delle due tipologie di RITA stabilite dalla normativa:

| 1 – RITA PER CONTRIBUZIONE                                                                                                                       | 2 – RITA PER INOCCUPAZIONE                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA                                                                                                           | a. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA                                                                                                            |
| b. <b>20</b> ANNI DI CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA NEL REGIME OBBLIGATORIO DI APPARTENENZA                                                           | b. INOCCUPAZIONE SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE MAGGIORE DI <b>24</b> MESI (ALMENO 2 ANNI DI PERMANENZA NEL FONDO DI SOLIDARIETA')                    |
| c. MATURAZIONE DEL DIRITTO AD OTTENERE LA PENSIONE DI VECCHIAIA ENTRO I <b>5</b> ANNI SUCCESSIVI (ETA' ANAGRAFICA COMPRESA TRA I 62 E I 67 ANNI) | c. MATURAZIONE DEL DIRITTO AD OTTENERE LA PENSIONE DI VECCHIAIA ENTRO I <b>10</b> ANNI SUCCESSIVI (ETA' ANAGRAFICA COMPRESA TRA I 57 E I 67 ANNI) |
| d. MATURAZIONE DI CINQUE ANNI DI PARTECIPAZIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI                                                          | d. MATURAZIONE DI CINQUE ANNI DI PARTECIPAZIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI                                                           |

L'erogazione delle rate di R.I.T.A. si conclude al compimento dei 67 anni di età, pertanto, il numero delle rate trimestrali da erogare sarà determinato in funzione dei mesi mancanti al compimento dei suddetti 67 anni.

Si fa presente che essendo una liquidazione a rate non possono essere erogate all'Iscritto meno di due rate.

L'iscritto ha inoltre facoltà di destinare a R.I.T.A. l'intera posizione oppure una percentuale inferiore, a sua discrezione.

### *Regime fiscale*

La parte imponibile della R.I.T.A. è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino al raggiungimento dell'aliquota minima del 9%.

Se la data di iscrizione alla previdenza complementare è anteriore al 1<sup>o</sup> gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Le presenti aliquote vengono applicate all'intera posizione convertita in R.I.T.A., indipendentemente dal periodo fiscale nel quale le cifre sono state accantonate.

### ■ Liquidazione

Poiché l'accesso al Fondo di solidarietà è equiparato alle procedure di mobilità, l'Iscritto può effettuare il **riscatto parziale del primo 50%** della posizione.

Il rimanente 50% della posizione potrà restare investito presso il Fondo Pensione, senza obblighi di contribuzione, oppure essere richiesto dall'Iscritto con una delle seguenti modalità:

- ✓ **riscatto per cause diverse** → se richiesto durante la permanenza nel Fondo di solidarietà;
- ✓ **erogazione della prestazione previdenziale** → se richiesto al momento dell'uscita dal Fondo di solidarietà.

In alternativa al riscatto in due soluzioni, come appena descritto, l'Iscritto può attendere l'uscita dal Fondo di solidarietà e, successivamente al pensionamento, chiedere la liquidazione dell'**intera posizione** sotto forma di **prestazione previdenziale** (tutto capitale oppure capitale e rendita a seconda delle singole casistiche).

### *Regime fiscale*

Ai fini delle tipologie di liquidazione elencate, l'applicazione della tassazione alle somme accumulate dall'Iscritto nel Fondo Pensione dipende dai seguenti elementi:

#### *Tipologia di iscrizione*

Si distingue fra "vecchio iscritto" e "nuovo iscritto". E' "vecchio iscritto" colui che si è iscritto ad una forma di previdenza complementare prima del 28 aprile 1993 (al Fondo Pensione di Gruppo oppure ad altro Fondo trasferito nel Fondo di Gruppo). Se invece si è iscritto alla previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993 il soggetto è "nuovo iscritto".

#### *Periodi fiscali*

Il montante accumulato nel corso della "vita previdenziale" dell'iscritto viene tassato in base alle regole vigenti al momento in cui sono stati effettuati i versamenti dei contributi. Si distinguono pertanto tre periodi, per i quali valgono tipologie di tassazione diverse:

- ✓ periodo A: fino al 31/12/2000
- ✓ periodo B: dall'1/1/2001 al 31/12/2006
- ✓ periodo C: dall'1/1/2007

#### *Aliquote fiscali*

Si veda quanto specificato nelle tabelle riepilogative sottostanti.

## Tabelle riepilogative

### VECCHI ISCRITTI

| CAUSALE RISCATTO          | MISURA                                | PERIODO A                               | PERIODO B                               | PERIODO C                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| R.I.T.A.                  | 100% o diversa % scelta dall'iscritto | Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)** | Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)** | Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)**                                                |
| MOBILITA'                 | primo 50%                             | Aliquota TFR (minimo 23%)               | Aliquota interna al FONDO (minimo 23%)  | Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)**                                                |
| CAUSE DIVERSE             | secondo 50% durante il FdS            | Aliquota TFR (minimo 23%)               | Tassazione ORDINARIA*                   | Aliquota del 23%                                                                       |
| PRESTAZIONE PREVIDENZIALE | secondo 50% o 100% all'uscita dal FdS | Aliquota TFR (minimo 23%)               | Aliquota interna al FONDO (minimo 23%)  | Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)** con verifica dell'eventuale obbligo di rendita |

### NUOVI ISCRITTI

| CAUSALE RISCATTO          | MISURA                                | PERIODO A                               | PERIODO B                               | PERIODO C                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| R.I.T.A.                  | 100% o diversa % scelta dall'iscritto | Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)** | Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)** | Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)**                                                |
| MOBILITA'                 | primo 50%                             | Aliquota interna al FONDO (minimo 23%)  | Aliquota interna al FONDO (minimo 23%)  | Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)**                                                |
| CAUSE DIVERSE             | secondo 50% durante il FdS            | Aliquota interna al FONDO (minimo 23%)  | Tassazione ORDINARIA*                   | Aliquota del 23%                                                                       |
| PRESTAZIONE PREVIDENZIALE | secondo 50% o 100% all'uscita dal FdS | Aliquota interna al FONDO (minimo 23%)  | Aliquota interna al FONDO (minimo 23%)  | Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)** con verifica dell'eventuale obbligo di rendita |

\*Tassazione ordinaria: a differenza degli altri regimi di tassazione, le somme assoggettate a tassazione ordinaria fanno cumulo con eventuali ulteriori redditi percepiti nell'anno del riscatto. Si segnala tuttavia che l'assegno di solidarietà è assoggettato a tassazione separata e che quindi, in assenza di altri redditi, le somme riscattate e assoggettate a tassazione ordinaria costituiranno l'unico reddito dell'anno.

\*\* L'aliquota del 15%, viene ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino al raggiungimento dell'aliquota minima del 9%.

## ■ Trasferimento

Si ricorda, inoltre, che, in alternativa alle varie forme di liquidazione, la posizione individuale può anche essere trasferita ad altra forma di previdenza complementare, con esenzione da ogni onere fiscale.

Si precisa che tutte le informazioni di cui sopra sono riportate nei relativi documenti disponibili nell'area pubblica del sito del Fondo Pensione [www.ca-fondopensione.it](http://www.ca-fondopensione.it).

Per eventuali approfondimenti la struttura del Fondo è disponibile al numero 0521/914010, tutti i giorni dalle 10:30 alle 12:30, oppure all'indirizzo mail [fondopensione@credit-agricole.it](mailto:fondopensione@credit-agricole.it).